

il suo esercizio, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267, e dalla direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita), non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di fallimento, di liquidazione, o di una situazione analoga di insolvenza dell'impresa di assicurazione, gli attivi che rappresentano le riserve tecniche possono essere destinati al pagamento dei crediti da lavoro dipendente prima che al pagamento dei crediti d'assicurazione, quando tale normativa riconosce a questi ultimi un privilegio la cui base comprende in ogni caso, oltre agli attivi che rappresentano le riserve tecniche, altri attivi dell'impresa e può, in forza di una decisione ministeriale, essere estesa al complesso degli attivi disponibili dell'impresa.

(¹) GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-81/03, Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 49 CE — Attività paramediche — Libera professione)

(2004/C 273/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-81/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Schmidt e M. Patakia) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, introdotto il 21 febbraio 2003, la Corte (Quinta sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di Sezione, S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Vietando l'esercizio della libera professione di determinate attività paramediche (tecnico di laboratorio, di radiologia e di ortottica) ai sensi dell'art. 7a della legge federale recante regolamentazione dei servizi paramedici altamente qualificati, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

nella causa C-168/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/655/CEE e 95/63/CE — Trasposizione difettosa — Periodo di adattamento supplementare»)

(2004/C 273/15)

(Lingua di procedura: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-168/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra I. Martínez del Peral) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fragua Gadea) avente ad oggetto un ricorso di inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno di Spagna, prevedendo al paragrafo 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997, n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adattamento supplementare per le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del 27 agosto 1997, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b) della direttiva del consiglio 30 novembre 1989, n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) come modificata con direttiva del Consiglio 5 dicembre 1995 n. 95/63/CE.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 135 del 7.6.2003.